



Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 97 del Reg.

Data 14.11.1984

OGGETTO: Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamento qualitativo e quantitativo degli scarichi in fognatura e fuori fognatura - approvazione.

L'anno millenovecentottantaquattro, il giorno 14 del mese di novembre
alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ~~ordinaria~~ ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 - AGOSTINELLI Umberto	SI		11 - MONTANARI Umberto	SI	
2 - ALBERTINI Leonello	SI		12 - PARISI Antonio Carmelo		SI
3 - ALLEGRETTI Mariano	SI		13 - PUCCI Quirino	SI	
4 - ARRIVI Fabio	SI		14 - SALVATUCCI Enio	SI	
5 - BASTIANELLI Girolamo	SI		15 - SCISCI Luca Giuseppe	SI	
6 - COLETTA Ottavio	SI		16 - SERANI Domenico	SI	
7 - COSTA Giuseppe	SI		17 - BELLÌ Marzio	SI	
8 - FORTUNA Idolo	SI		18 - CAPELLI Quintilio	SI	
9 - GENNERETTI Vittorio	SI		19 - PARISSE Alfredo		
10 - LAZZARI Massimo	SI		20 - RIGANELLI Bruno		
			19 - Masci Giancarlo	SI	
			20 - RIGANELLI Bruno	SI	

Assegnati n. 20

In carica n. 20

Presenti n. 19

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

— Presiede il Signor Dr. Arch. Umberto Agostinelli

nella sua qualità di Sindaco Presidente

— Assiste il Segretario Signor Dr. Antonio Disimone

— Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Freso atto del fatto che alle ore 18,50 interviene alla seduta il consigliere Coletta Ottavio che, con la sua presenza, porta al numero dei consiglieri presenti a 19;

Premesso che, ai sensi del combinato disposto dalle leggi 319/76 (artt. 6 e 14) e 650/79 (art.9 - art.1), recanti norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è demandato ai Comuni, singoli ed associati, di provvedere ad effettuare:

- a) il controllo degli scarichi, pubblici e privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

Premesso che sono entrate in vigore le leggi Regionali n.41 del 15.9.1982 e n.34 del 19.5.1983, e pertanto è necessario coordinare la disciplina degli scarichi tutti sia provenienti da insediamenti produttivi, sia provenienti da insediamenti civili propriamente detti o ad essi assimilati in base all'art. 1 quater lettera b) della legge 8.10.1976 n.690;

Premesso che gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti qualitativi e quantitativi emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura (artt. 14-17);

Premesso che ai sensi delle leggi Regionali 41/82 e 34/83 debbono essere regolamentati gli scarichi provenienti da insediamenti civili che versano fuori dalle pubbliche fognature;

Premesso che in base alla legge 915/82, riguardante la raccolta, stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, il Comune deve stabilire le modalità per eseguire quanto sopra previa approvazione della Regione sotto il controllo della Provincia;

Premesso che ai sensi dell'art.5 della legge Regionale 1.10.1979 n.81, gli enti gestori degli impianti predispongono il regolamento qualitativo per l'immissione degli scarichi nelle pubbliche fognature;

Ad unanimità di voti espressi legalmente:

D E L I B E R A

Approvare, per le motivazioni e gli oneri di cui in narrativa, l'allegato regolamento comunale -qualitativo e quantitativo- degli scarichi in fognatura e fuori dalla fognatura, composto da n. 27 articoli, contenente, tra l'altro, le modalità per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione.



COMUNE

DI

RIGNANO FLAMINIO

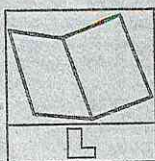
REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI
SCARICHI IN FOGNATURA COMUNALE. REGOLAMENTO
QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI
FUORI DELLA FOGNATURA COMUNALE. MODALITÀ PER
LO SMALTIMENTO DEI FANGHI RESIDUATI DA PROCESSI
PRODUTTIVI E DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE. MODALITÀ
PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO.

DOTT.ING. ANTONIO M.SERAFINI

VIA DEL CASALETTO N°635

TEL. 06/ 5239049 - 5238972

00151 - R O M A -



Antonio M. Serafini
ingegnere

COMUNE

DI

RIGNANO FLAMINIO

REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA COMUNALE. REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI FUORI DELLA FOGNATURA COMUNALE. MODALITÀ PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI RESIDUATI DA PROCESSI PRODUTTIVI E DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO.-



I N D I C E

- Premesse	pag.	2
- TITOLO I - Scarichi in Pubblica Fognatura dall'art. 1 all'art. 4	pag.	4
- TITOLO II - Allacci alle Pubbliche Fognature dall'art. 5 all'art. 13	pag.	7
art. 14 - Acque Pluviali	pag.	11
- TITOLO III - Modalità per lo Smaltimento dei Fanghi art. 15	pag.	12
- TITOLO IV - Scarichi fuori della Pubblica Fognatura art. 16	pag.	12
- TITOLO V - Modalità per la richiesta delle Autorizzazioni allo scarico	pag.	13
art. 17 - Autorizzazioni allo scarico dall'art. 18 all'art. 20	pag.	13
art. 21 - Scarichi di insediamenti produttivi	pag.	14
- TITOLO VI - Norme Comuni	pag.	16
art. 22 - Strade Private	pag.	16
art. 23 - Zone Convenzionate	pag.	17
art. 24 - Scarichi vietati	pag.	18
- TITOLO VII - Sanzioni art. 25	pag.	18
- TITOLO VIII - Norme Transitorie dall'art. 26 all'art. 27	pag.	19
- Elementi da fornire nella domanda di autorizzazione allo scarico	pag.	20

REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA COMUNALE.
REGOLAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEGLI SCARICHI FUORI DELLA FOGNATURA
COMUNALE. MODALITA' PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI RESIDUATI DA PROCESSI PRO-
DUTTIVI E DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE. MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AUTO-
RIZZAZIONI ALLO SCARICO.

Premesso che, ai sensi del combinato disposto dalle leggi 319/76
(artt. 6 e 14) e 650/79 (art. 9 - art. 1), recanti norme per la tutela del-
le acque dall'inquinamento, è demandato ai Comuni, singoli ed associati, di
provvedere ad effettuare:

- a) il controllo degli scarichi, pubblici e privati, per quanto attiene ai
limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo
smaltimento dei fanghi;
- b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fo-
gnature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo.

Premesso che sono entrate in vigore le leggi Regionali n°41 del
15/9/1982 e n°34 del 19/5/1983, e pertanto è necessario coordinare la disci-
plina degli scarichi tutti sia provenienti da insediamenti produttivi, sia
provenienti da insediamenti civili propriamente detti o ad essi assimilati
in base all'art.1 quater lettera b) della legge 8/10/1976 n°690.

Premesso che in base alle citate disposizioni, le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti idonei per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica (artt. 7 - 10).

Premesso che tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi in caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità nonchè alle norme e prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni che gestiscono il pubblico servizio (artt. 12-13-15-16).

Premesso che gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti qualitativi e quantitativi emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura (artt. 14-17).

Premesso che ai sensi delle leggi Regionali 41/82 e 34/83 debbono essere regolamentati gli scarichi provenienti da insediamenti civili che versano fuori delle pubbliche fognature.

Premesso che ai sensi dell'art.5 della legge Regionale 1 ottobre 1979 n°81, gli enti gestori degli impianti predispongono il regolamento qualitativo per l'immissione degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Premesso che in base alla legge 915/82, riguardante la raccolta, stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, il Comune deve stabilire le modalità per eseguire quanto sopra previa approvazione della Regione sotto il controllo della Provincia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alle prescrizioni di cui alle premesse, delibera di approvare nel testo di cui appresso, il:

"Regolamento qualitativo e quantitativo degli scarichi in fognatura Comunale."

"Regolamento qualitativo e quantitativo degli scarichi fuori della fognatura"

"Comunale. Modalità per la raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei"

"fanghi residuati da processi produttivi e da impianti di depurazione. Modalità"

"per la richiesta delle autorizzazioni allo scarico."

TITOLO I - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1

Gli scarichi in pubbliche fognature sono ammessi ed obbligatori nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Qualora lo scarico sia caratterizzato dalla presenza delle sostanze di cui al punto 10 della tab. "C" legge 319/76 (As, Cd, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) ed ecceda i valori limite previsti dalle tabelle stesse, i titolari dello scarico dovranno predisporre idonei impianti di depurazione o trattamento, approvati in via preventiva dal competente ufficio sanitario ed in via definitiva dal Sindaco, prima di immettersi nella fognatura pubblica.

Per lo smaltimento dei fanghi dovrà essere richiesta autorizzazione specifica alla Regione in base alle norme dettate dal D.P.R. 915/82.

Art. 3

Tutti gli scarichi provenienti da:

- 1) Insediamenti produttivi
- 2) Insediamenti civili, propriamente detti
- 3) Insediamenti civili, considerati tali in base all'art.1 quater lettera b) della legge 8/10/76 n°690,

che vengono immessi in pubbliche fognature, dotate di impianti di depurazione terminale, sono soggette alle norme qui appresso riportate:

- a) Insediamenti con scarichi caratterizzati da solo COD e olii e grassi vegetali, animali e minerali:

I titolari possono immettere lo scarico in pubblica fognatura se il volume giornaliero dello stesso non supera i 30 mc/giorno.

Per scarichi con portate superiori debbono rispettare le seguenti concentrazioni prima della immissione nella pubblica fognatura:

- COD - uguali o inferiori a 1.200 mg/lt.
- Olii e grassi vegetali o minerali - uguali o inferiori a 90 mg/lt.

Debbono essere assenti tutti gli altri parametri chimici della tab.

"C".

- b) Insediamenti con scarichi caratterizzati da solidi sedimentabili:

I titolari possono immettere lo scarico in pubblica fognatura se il volume giornaliero dello stesso non supera i 10 mc/giorno.

Per scarichi con portate superiori devono rispettare le seguenti concentrazioni prima della immissione nella pubblica fognatura:

- Solidi sedimentabili - uguali o inferiori a 20 ml/lt.

c) Insediamenti con scarichi caratterizzati da metalli e non metalli tossici:

I titolari possono immettere lo scarico in pubblica fognatura se il volume giornaliero dello stesso non supera 1 mc/giorno.

Per scarichi con portate superiori devono rispettare le seguenti concentrazioni prima della immissione nella pubblica fognatura:

- Cd più Cr VI più Hg - uguali o inferiori a 0,5 mg/lt.
- Pb più Cu più Zn più Ni - uguali o inferiori a 5 mg/lt.

Art. 4

Tutti gli scarichi provenienti da:

- 1) Insediamenti produttivi
- 2) Insediamenti civili, propriamente detti
- 3) Insediamenti civili, considerati tali in base all'art.1 quater lettera b) della legge 8/10/76 n°690,

che vengono immessi in pubbliche fognature, NON dotate di impianti di depurazione terminale debbono rispettare la seguente disciplina:

- 1) Essere autorizzati preventivamente dagli Uffici competenti comunali ad eseguire idonei impianti di trattamento per poter scaricare in fossi superficiali secondo i parametri della tab. "C".
- 2) Onde evitare inquinamenti di carattere batteriologico tutti gli scarichi dovranno essere dotati di idonei impianti di Clorazione in modo che le acque risultanti dagli impianti di trattamento rispettino i requisiti di qualità previsti dal D.P.R. n°470 del 8/6/1982.

TITOLO II - ALLACCI ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 5

L'allaccio è obbligatorio là dove la fognatura comunale dista fino a 10 mt. dal fognolo di scarico, è consentito per distanze superiori.

L'allaccio deve essere comunque effettuato, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di idonei fognoli di scarico sotterranei, impermeabili, resistenti alle azioni di corrosione e di erosione delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere, anche nei giunti, alle sovrappressioni che si dovessero verificare in conseguenza del funzionamento in pressione della rete di fognatura comunale.

Ove la zona sia equipaggiata con fognatura di tipo separato, anche gli allacci debbono essere effettuati con fognoli distinti per le acque comunque usate e per le acque meteoriche.

Art. 6

Tutte le opere in sede stradale o comunque nel suolo di proprietà pubblica verranno eseguite dagli interessati, previa autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, e relativo controllo di buona esecuzione.

Art. 7

Modalità per ottenere l'allaccio alla rete fognante

a) Allaccio di insediamenti civili e/o produttivi esistenti

I proprietari di insediamenti civili e/o produttivi preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, oppure preesistenti alla

data dell'entrata in funzione di una nuova fognatura comunale debbono provvedere a richiedere l'allacciamento a quest'ultima dei fognoli di scarico della loro proprietà secondo le prescrizioni degli artt. 5 e 6.

Successivamente all'entrata in servizio della rete fognante il Sindaco darà di ciò avviso ai proprietari di tutti gli insediamenti civili e/o produttivi che dovranno ad essa essere allacciati, fissando il termine entro il quale dovrà essere presentata richiesta di allaccio.

Per gli edifici condominiali, l'avviso sarà inviato all'amministratore, il quale è tenuto a comunicare al Comune di nominativi di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari ed a provvedere al tempestivo espletamento di tutte le attività condominiali necessarie a realizzare l'allaccio.

In mancanza dell'amministratore, l'avviso sarà inviato ad almeno uno dei condomini.

La richiesta di allaccio dovrà essere presentata corredata dei documenti necessari e richiesti dall'autorità comunale.

b) Allaccio di insediamenti civili e/o produttivi da realizzare

Il proprietario dell'insediamento civile e/o produttivo da allacciare alla pubblica fognatura dovrà presentare, all'atto della richiesta della concessione edilizia, domanda di allaccio della propria fognatura di scarico dal pozzetto di raccolta sito nella proprietà privata fino a quella pubblica.

La domanda dovrà essere corredata da:

- 1 - planimetria della zona in scala 1 : 5.000;
- 2 - planimetria della zona in scala 1 : 500 in cui risultino evidenti:
 - il percorso del fognolo da costruire
 - i relativi pozzetti
 - l'imbocco del manufatto comunale.
- 3 - profilo quotato del fognolo da costruire, in scala 1 : 50 ascisse e 1 : 500 ordinate nel quale sia evidenziato il piano più basso da scolare;
- 4 - sezioni quotate del fognolo da costruire, in scala 1 : 25;
- 5 - relazione tecnica, dalla quale risultino:
 - area complessiva da scolare
 - area delle superfici coperte e di quelle annesse destinate a giardini, a spazi pavimentati e non pavimentati
 - il numero dei vani abitabili previsto per l'insediamento e/o, in caso di insediamento produttivo, anche il genere di attività che vi si intende svolgere ed il numero di addetti.

In tale relazione dovranno essere altresì specificate: quantità e qualità delle acque che si prevede di convogliare nella pubblica fognatura; tipi e sezioni delle canalizzazioni adottate, che comunque non dovranno avere diametro inferiore a mm. 200; materiali previsti per la costruzione dei fognoli e dei manufatti speciali, nonché il tipo di apparecchiature comprese quelle antirigurgito.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari, potrà richiedere tutti gli ulteriori elementi ed indicazioni che riterrà opportuni ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo allaccio alla fognatura pubblica.

6 - Atto d'obbligo regolarmente trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, con il quale il richiedente si impegna ad adottare dispositivi atti ad evitare allagamenti dei piani scantinati, esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura comunale.

Art. 8

In caso di adozione di impianti di sollevamento per addurre le acque luride alla fognatura comunale, il richiedente dovrà predisporre di apposita vasca di contenimento delle acque nere sufficiente per contenere una cubatura pari a 3 giorni di accumulo in caso di mancanza di energia elettrica. Detta vasca dovrà essere stagna e munita di sfiato sopra il piano di gronda. Le acque pluviali in questo caso, dovranno defluire con fognatura separata.

Art. 9

In base alle domande di allaccio, munite dei documenti richiesti, l'Ufficio Tecnico provvederà alla verifica della documentazione e rilascerà le autorizzazioni ai lavori, previo deposito cauzionale presso la Cassa Comunale stabilito con apposita ordinanza approvata dal Co.Re.Co., e provvederà ad indicare la data per la esecuzione dei lavori, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico stesso.

Il deposito verrà rilasciato, dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà relazionato della buona esecuzione delle opere, dal Sindaco e sarà trattenuta la spesa sostenuta per l'assistenza tecnica dei funzionari del Comune.

Art. 10

In caso di constatata cattiva esecuzione dei lavori, con parere negativo dell'Ufficio Tecnico Comunale, il deposito sarà incamerato e si procederà al ripristino delle opere necessarie a spese del Comune e in danno del richiedente.

Art. 11

La manutenzione dei fognoli di scarico dalla uscita del pozzetto di controllo alla fognatura comunale sono a carico dell'utente.

Art. 12

I pozzetti di controllo, pur costruiti nell'ambito della proprietà privata, debbono essere perfettamente ispezionabili dall'autorità di controllo in qualsiasi momento.

Art. 13

Per ogni eventuale variazione sia del punto di scarico (pozzetto di controllo), sia del volume di scarico, sia della qualità dello scarico, dovrà essere rivolta domanda al Sindaco per ottenere la variazione dell'autorizzazione all'allaccio.

Art. 14

Acque pluviali

Il deflusso delle acque pluviali provenienti da scarichi particolari dovrà essere segnalato sia per il sistema, sia per il recapito all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale indicherà previa domanda dell'interessato la soluzione contingente più idonea ed in norma con le leggi esistenti.

TITOLO III - MODALITA' PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI

Art. 15

Lo smaltimento dei fanghi residuati dagli impianti di trattamento e depurazione di acque di scarico provenienti da processi produttivi e/o civili o assimilati, dovrà essere effettuato secondo le norme del D.P.R. 915/82.

TITOLO IV - SCARICHI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 16

Per questa disciplina dovranno essere applicate le seguenti norme.

- Delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 Allegato 5.
- Leggi Regionali 41/82 e 34/83. Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognatura pubblica e insediamenti civili.
- Legge Regionale 70/83 - legge sui pozzi

Per tutti quegli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o civili caratterizzati dalle norme contenute nei capoversi C), D) ed E) dell'art. 5 della legge Regionale 41/82, sarà adottata una normativa specifica risultante da una indagine compiuta caso per caso dagli organi tecnici comunali con il parere sanitario responsabile degli organi superiori di controllo quali USL, LIP, nonchè in casi di particolare importanza dall'ufficio competente dell'Istituto Superiore di Sanità.

In particolare per la disciplina relativa alla presenza di pozzi perdenti o fosse cosiddette stagne si dovrà tenere conto nell'espletamento di dette pratiche dell'esistenza di falde acquifere e pozzi per attingimento acqua. La permanenza o meno di detti sistemi di smaltimento potrà essere ammessa solo previo accertamento congiunto delle autorità tecniche ed autorità sanitarie, che potranno prescrivere norme più o meno restrittive in relazione ai fenomeni di impatto ambientale prevedibili.

TITOLO V - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Art. 17

Autorizzazioni allo scarico

L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta al Sindaco dagli utenti che utilizzano scarichi di ogni tipo: in fogna comunale, in acque superficiali, sul suolo o nel sottosuolo, prima dell'attivazione dei medesimi.

Art. 18

Il Sindaco, presa visione della domanda redatta secondo i modelli predisposti dalla Regione, e contenente l'autorizzazione idraulica al versamento nei corpi ricettori di cui all'art.17, rilasciata dai proprietari o gestori degli stessi, nonché la dichiarazione puntuale dei volumi scaricati e della qualità delle acque scaricate, rilascia l'autorizzazione provvisoria allo scarico.

Art. 19

Il Sindaco, dopo la verifica quantitativa e qualitativa delle acque di scarico, può confermare l'autorizzazione provvisoria trasformandola in definitiva o revocare la stessa imponendo i provvedimenti necessari per l'adeguamento.

Dopo ulteriore verifica degli organi sanitari competenti il Sindaco rilascia autorizzazione definitiva.

Art. 20

E' facoltà del Sindaco, in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione allo scarico qualora da accertamenti eseguiti dal LIP su incarico del Sindaco stesso, risultassero valori difformi dalle tabelle esposte nell'autorizzazione rilasciata.

Art. 21

Scarichi di insediamenti produttivi

Le acque reflue da insediamenti produttivi saranno, a mezzo di condotte autonome impermeabili, resistenti alle azioni fisiche, chimiche e biologiche, convogliate in un pozzetto ispezionabile, ubicato nella proprietà privata, ma accessibile sempre al personale di controllo incaricato di effettuare ispezioni, misure e prelevare campioni.

Le acque, prima della immissione nella fognatura comunale o in altri corpi ricettori, debbono essere rese conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi vigenti e dalle norme e prescrizioni fissate dall'art. 3 - 4 del presente Regolamento qualitativo delle acque di scarico.

Il progetto dell'eventuale impianto di trattamento dovrà rispettare le norme dell'allegato 4 della deliberazione 4.2.1977 del Comitato dei Ministri, per la tutela delle acque dall'inquinamento e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà riportare l'approvazione dei competenti Uffici Comunali sentito il parere della USL competente per territorio.

Il progetto dovrà essere redatto su un unico foglio, in quattro copie, firmato dal titolare dell'insediamento e dal progettista (tecnico abilitato), e dovrà contenere, nell'ordine, i seguenti elementi:

- a) planimetria della zona in scala 1 : 5.000 con indicazione del lotto dell'insediamento produttivo;
- b) planimetria del lotto di cui al punto a) in scala 1 : 1.000 oppure 1 : 500 con l'indicazione dell'ubicazione degli edifici e di eventuali pozzi di attingimento di acqua per uso potabile, dell'impianto di depurazione, del tracciato e del profilo del fognolo di raccordo degli edifici all'impianto di depurazione stesso e da questo alla fognatura comunale, indicata come recapito finale, del tracciato delle condotte di adduzione dell'acqua potabile, nonché dei due pozzetti di ispezione posti uno all'entrata e l'altro all'uscita dell'impianto di depurazione;
- c) disegno in scala adeguata in pianta e sezione dell'impianto di depurazione con leggenda esplicativa delle singole parti che compongono l'impianto stesso.

Al progetto di cui sopra dovrà inoltre essere allegata una relazione del calcolo dettagliata, firmata dal progettista (tecnico abilitato), dalla quale risultino le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque di rifiuto da trattare, i dati tecnici delle varie fasi del trattamento nonché i parametri dell'effluente depurato.

Il progetto dell'impianto di trattamento, per il quale si richiede l'approvazione, dovrà essere inoltrato a mezzo di domanda, firmata dal titolare dell'insediamento produttivo e dal progettista (tecnico abilitato), e dovrà contenere le generalità ed il domicilio del richiedente, nonchè i dati necessari alla individuazione dell'esatta ubicazione dell'insediamento stesso.

Il titolare dell'insediamento produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, qualora detti scarichi risultino difformi da quelli autorizzati, possano derivare ai canali di fognatura, agli impianti, al personale addetto ed a terzi.

In caso di constatata inosservanza delle prescrizioni e condizioni indicate nel presente articolo, il Sindaco, oltre alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, potrà ordinare la soppressione e, in caso di inottemperanza, disporre per l'esecuzione d'ufficio, salvo il recupero delle spese e il risarcimento dei danni arrecati.

TITOLO VI - NORME COMUNI

Art. 22

Strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti civili e/o produttivi siti lungo strade private. I proprietari dei medesimi, a propria cura e spese, dovranno provvedere alla costruzione della fognatura a servizio delle strade private entro i termini di cui agli articoli del Titolo II^a del presente Regolamento.

L'autorizzazione a conseguire l'allaccio della canalizzazione ubicata nella strada privata alla fogna pubblica, sarà rilasciata al primo utente che ne farà richiesta, come singolo o come consorzio, e subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) - le caratteristiche idrauliche ed igieniche del tratto di fognatura di pertinenza del primo richiedente dovranno essere tali da consentire lo smaltimento di tutte le acque reflue, comunque tributarie della fogna ubicata nella strada privata;
- 2) - il primo richiedente, che sarà il titolare dell'allaccio, dovrà impegnarsi, con atto d'obbligo, a consentire comunque, e salvo il Regolamento dei rapporti tra le parti, l'imbocco al tratto di fogna realizzato, dei fognoli di scarico delle altre proprietà e/o consentire il prolungamento della fogna stessa;
- 3) - i successivi richiedenti l'autorizzazione all'allaccio alla fogna privata di cui sopra, oltre alla documentazione di cui al precedente art.4, dovranno consegnare al Comune anche il benestare all'allaccio, regolarmente autenticato, rilasciato dal primo richiedente.

Art. 23

Zone convenzionate

Nei casi in cui le opere di urbanizzazione siano convenzionalmente a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale per gli allacci nelle fogne dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dal Titolo VI del presente Regolamento ed i titolari delle convenzioni dovranno acquisire tutta la documentazione in esso prevista, ivi compreso l'atto d'obbligo di cui all'art. 22 cap.2° e rilasciare l'autorizzazione all'allaccio.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto del trasferimento ad essa della rete fognante.

Art. 24

Scarichi vietati

Fermo restando il disposto dell'art.21 è comunque vietato immettere o causare la immissione nella pubblica fognatura di: liquidi, gas, vapori, fumi di scarico o materie in genere, ivi comprese spazzature, ceneri, corpi solidi, che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti e le apparecchiature ivi installate, influire negativamente sugli impianti di depurazione, costituire pericolo per le persone addette alle ispezioni e riparazioni, o che, comunque, possano rappresentare pregiudizio per la salute pubblica.

Il titolare dello scarico, o di chi ad esso sia succeduto (proprietario singolo o condominio) nell'utilizzazione dello stesso senza aver provveduto alla volturazione dell'autorizzazione, è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione.

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 25

Quando si verifichi l'inosservanza delle norme e prescrizioni degli artt. del presente Regolamento, sarà inoltrato rapporto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi 319/76 e 650/79.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 26

Nelle zone che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono fornite di fognatura comunale priva di depuratore finale, si applicano le norme della legge 319/76 e successive integrazioni e modificazioni che indicano come parametri di accettabilità quelli della Tab. "C" allegata alla legge stessa.

Fino all'entrata in funzione del depuratore annesso alla fognatura in dette zone saranno applicate le norme previste dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 27

Nelle zone che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono sprovviste di fognature comunali, il Comune, in attesa di provvedere alla costruzione della fognatura, o in presenza di condizioni urbanistiche particolari, determinate da situazioni contingenti, provvederà ad emanare ordinanze specifiche, previa consultazione con gli organi sanitari provinciali e regionali, nonchè sentito il parere della USL competente per territorio.

ELEMENTI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO:

- a) nome e cognome del responsabile legale dell'insediamento, nonché il suo domicilio;
- b) denominazione della ragione sociale;
- c) ubicazione dell'insediamento;
- d) data d'inizio dell'attività;
- e) tipo di attività svolta nell'insediamento e/o destinazione dell'insediamento stesso;
- f) ricettore finale dello scarico, indicando se lo scarico avviene in fognatura comunale, in corso d'acqua superficiale, sul suolo, nel sottosuolo, o altro recapito (nel caso di recapito in fognatura comunale specificarne la via; nel caso di recapito in corso d'acqua superficiale specificarne la denominazione);
- g) precisazione del tipo di scarico: domestico e/o industriale; separato o unificato (lo scarico è di tipo domestico quando proviene esclusivamente dai servizi igienici o comunque non da cicli produttivi; è di tipo industriale quando, al contrario, proviene esclusivamente dai cicli di lavorazione; inoltre è separato quando le acque di rifiuto, domestiche e industriali, vengono addotte al recapito finale con fognoli separati, mentre è ovviamente unificato quando le acque di rifiuto, domestiche e industriali, vengono addotte al recapito finale con un unico fognolo);
- h) portata d'acqua, in mc., utilizzata nell'anno solare;
- i) fonte di approvvigionamento idrico (acquedotto cittadino, oppure pozzo, oppure sorgente, ecc);
- l) scarico idrico industriale giornaliero in mc. (nel caso di scarico separato va dichiarato solamente il volume dello scarico industriale, invece nel caso di scarico unificato va dichiarato il volume complessivo dei due scarichi: (domestico e industriale);
- m) scarico idrico domestico giornaliero massimo in mc. deve essere dichiarato in ogni caso per gli insediamenti civili, mentre per gli insediamenti produttivi deve essere dichiarato soltanto se si tratta di scarico separato;
- n) numero delle giornate lavorative effettivamente svolte nell'anno solare nell'insediamento produttivo;

ca-appr
stenute

ore

iori Coni

resenti Asse

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ti n. 19

i n. 1

Presid.

o) certificato di analisi o dichiarazione in carta legale delle concentrazioni inquinanti dello scarico;

p) dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, a norma dell'art.9 della legge 10 maggio 1976 n°319, tutti gli scarichi debbono essere accessibili, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione e che i limiti di accettabilità non potranno essere conseguiti mediante diluizione di acqua prelevata esclusivamente a tale scopo; che, inoltre, gli scarichi parziali contenenti sostanze di cui al n°10 delle tabelle A e C allegate alla legge 10 maggio 1976 n°319, non potranno essere diluiti, prima del loro trattamento, con acque da raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo.

N.B.: In caso di insediamenti civili dovranno essere forniti soltanto i dati di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) h) i) m).

ta-appr
stenute

ore

ori Con

resenti Assi

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ST

ti n. 19

i n. 1

Presid

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dr. Umberto Agostinelli

Il Segretario

Dr. Antonio Disimone

Il Consigliere Anziano

Enio Salvatucci

Prot. N. 5061 li 21.11.84

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Dr. Antonio Disimone

Prot. N. li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo
oppure: dal di mercato al
e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Rilasciata la copia, li 20.11.1984

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 23-11-84 oppure: dal 23-11-84 al 7-12-84 senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data 23-11-84, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

23/11/84

7/12/84
Fulvio Fani